

REVERSE CHARGE

- Pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici (Art. 17 comma 6 lett. a-ter)
 - Nuove entrate dal 2016
 - **Sanzioni IVA**

Reverse charge nel 2015

- ❖ Si applica alle prestazioni di **pulizia**, **demolizione**, **installazione di impianti** e **completamento relative** ad **edifici**
 - vanno individuate in modo oggettivo, e quindi vale per appalti, sub-appalti, contratti d'opera ecc. (no alle forniture con posa in opera)
 - solo se il committente è un **soggetto passivo** d'imposta ovvero ente non commerciale per (eventuale) attività d'impresa
- ❖ Esteso ai **bancali di legno** (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, settimo comma)
- ❖ Trasferimenti di quote di **emissioni di gas a effetto serra** (direttiva 2003/87/CE), di **certificati** relativi al gas e all'energia elettrica nonché delle cessioni di gas e di energia elettrica a **un soggetto passivo-rivenditore**
- ❖ Non concessa **autorizzazione europea** al reverse charge per la cessione di beni nei confronti della **«grande distribuzione»**

Reverse charge nel comparto edile - Novità

Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015

- ❖ Riguarda lo stesso comparto interessato per i **subappalti edili**
- ❖ Allargato a **nuovi settori** collegati ai subappalti che non rientrano nel comparto edile propriamente inteso
- ❖ Il contenuto della lettera a-ter) risulta **contiguo/complementare** rispetto alla previsione di cui alla lettera a) ma se ne differenzia sotto molti aspetti

- ❖ **Prestazioni interessate**
 - va fatto riferimento ai codici attività della **Tabella ATECO 2007** assunta per individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici
 - se il prestatore svolge sistematicamente tali attività non ancora comunicate ai sensi dell'art. 35, comma 3, vanno assoggettate al reverse charge con l'obbligo del prestatore di procedere alla **variazione dati**

Reverse charge nel comparto edile - Novità

Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015

- ❖ Il reverse charge della **nuova lettera a-ter)** si applica
 - **sempre** anche nei confronti del soggetto passivo o ente soggetto passivo d'imposta **proprietario del fabbricato** ovvero del soggetto passivo in nome e/o per conto del quale vengono eseguite le prestazioni
 - a prescindere dal **rapporto contrattuale** stipulato tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata, ma il contratto è valido (i.e. «**volontà delle parti**») per distinguere le «prestazioni» dalla fornitura con posa in opera
- ❖ La precedente lettera a) dell'art. 17 continua ad applicarsi solo alle ipotesi di **subappalto** relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento
- ❖ Per le attività di costruzione di un edificio continua ad applicarsi il meccanismo solo in presenza di prestazioni dipendenti da **subappalto** rese nei confronti di un appaltatore
- ❖ **Forniture con posa in opera** escluse poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene

Reverse charge nel comparto edile - Novità

Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015

❖ «Edificio»

- è sistema costituito (i) dalle strutture **edilizie esterne** che delimitano uno spazio di volume definito, (ii) dalle **strutture interne** che ripartiscono detto volume, (iii) da tutti gli **impianti e dispositivi tecnologici** che si trovano stabilmente al suo interno
 - la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici
 - il termine può riferirsi a un **intero edificio** ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturare per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti e il reverse charge nei confronti del soggetto passivo o ente soggetto passivo d'imposta **proprietario** del fabbricato ovvero del soggetto passivo in nome e/o per conto del quale vengono eseguite le prestazioni
- ❖ **Sono esclusi**: terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, **piscine collocate sui terrazzi**, giardini pensili, **impianti fotovoltaici collocati sui tetti**, etc.)

Reverse charge nel comparto edile - Novità

Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015

❖ Beni mobili

- Sono esclusi dal regime i servizi di pulizia, installazione impianti e demolizione su beni mobili

❖ Demolizione edifici

- si fa riferimento ai codici ATECO 2007, per cui rientra in detta attività il codice «demolizione» 43.11.00

❖ Installazione impianti

- 43.21.01 impianti elettrici in edifici (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.21.02 impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.01 impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento (c/s) in edifici o in altre opere di costruzione
- 43.22.02 impianti per la distribuzione del gas (c/s)
- 43.22.03 impianti di spegnimento antincendio (c/s)
- 43.29.01 installazione, riparazione, manutenzione di ascensori e scale mobili
- 43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. riferiti ad edifici

Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E

Completamento edifici

- ❖ le prestazioni consistenti nel **refacimento della facciata** di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di **completamento** e assoggettate al meccanismo del reverse charge ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter)
- ❖ devono, invece, essere **escluse** le prestazioni di servizi relative alla **preparazione del cantiere** di cui al codice ATECO 2007 43.12
- ❖ in presenza di un unico contratto, con pluralità di prestazioni in parte in inversione contabile e in parte soggette all'applicazione ordinaria dell'IVA si devono **scomporre le operazioni**, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge, in quanto il meccanismo dell'inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la **regola prioritaria**
- ❖ nell'ipotesi di scomposizione dei servizi, le singole prestazioni soggette a reverse charge devono **essere distinte** dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell'inversione contabile

Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E

Situazioni particolari

- ❖ nuovo regime forfetario e minimi - non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario. Se tali soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, sono tenuti ad assolvere l'imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell'imposta a debito. Lo stesso vale anche con chi appartiene al regime dei "minimi" la cui proroga è stata prevista dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11
- ❖ Committente ente non commerciale - quando il committente è un ente non commerciale che acquista servizi in parte nell'attività istituzionale e in parte nella propria attività occorre far riferimento a criteri oggettivi: è necessario considerare gli accordi contrattuali tra le parti, l'entità del corrispettivo pattuito, il carattere dimensionale degli edifici interessati, etc

Circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015

- Interventi edilizi inquadrabili nell'ambito della categoria "**manutenzioni straordinarie**"
- **Demolizione** e realizzazione di una **nuova costruzione**
- Distinzione tra **fornitura con posa in opera** e prestazione di servizi
- **Parcheggi** interrati e parcheggi collocati su lastrico solare dell'edificio
- Attività di **derattizzazione**, spurgo e rimozione neve
- **Installazione di impianti** posizionati in parte internamente ed in parte esterno dell'edificio
- Attività di **manutenzione** e riparazione di impianti
- Impianti **fotovoltaici**
- Installazione e manutenzione degli **impianti antincendio**
- **Sostituzione** delle componenti di un impianto
- Installazione di impianti funzionali allo svolgimento di **attività industriale** e non dell'edificio
- Prestazioni rese da **soggetti terzi**
- Reverse charge e **beni significativi**
- **Diritti fissi** di chiamata e interventi di manutenzione con canone di abbonamento
- **Allacciamento** e **attivazione** dei servizi di erogazione gas, energia elettrica e acqua
- Rapporto tra operazioni non imponibili e meccanismo del reverse charge
- **Clausola di salvaguardia**

Reverse charge dal 2016

Esteso il meccanismo dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi rese dalle **imprese consorziate** nei confronti del **consorzio di appartenenza** se il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura in regime di split payment

La norma è subordinata ad **autorizzazione UE** ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE

PC, TABLET e LAPTOP – in arrivo decreto legislativo per applicazione reverse charge dal 2016 – schema già approvato

NUOVE SANZIONI PER REVERSE CHARGE

Corte UE causa Idexx C-590/13, 11/12/2014

Inversione contabile errata - Acquisto Intra non formalizzato

- ❖ «... nell'ambito del regime di autoliquidazione, il principio fondamentale di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli **obblighi sostanziali** sono soddisfatti, anche se taluni **obblighi formali** sono stati omessi dai soggetti passivi »
- ❖ «... l'amministrazione finanziaria, una volta che **disponga** delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto»
- ❖ « .. i **requisiti sostanziali** del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso...»
- ❖ ...per contro, i **requisiti formali** del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell'IVA, quali gli obblighi di **contabilità**, di **fatturazione** e di **dichiarazione**...»

Punti da 38 a 42 del dispositivo

Inversione contabile – Novità 2016

- ❖ è fatto salvo il diritto alla **detrazione**
- ❖ sono previste sanzioni in **misura fissa**
- ❖ le disposizioni valgono anche per
 - **acquisti intracomunitari**
 - **acquisti in regime agricolo**



Si applica il favor rei (Cass. n. 891 del 13 gennaio 2010)

Nuove sanzioni inversione contabile (co. 9-bis)

Soggetto	Violazione	Sanzione
Cessionario o committente (*)	Omesso adempimento degli obblighi di integrazione o (auto)fatturazione e registrazione di operazione soggetta a reverse charge	Da 500 a 20.000 euro (1)
	Se l'acquisto del bene o servizio non risulta dalla contabilità tenuta dal cessionario ai fini delle imposte sui redditi	Dal 5 al 10 % dell'imponibile con minimo 1000 euro

(1) A condizione che l'imposta non applicata sia detraibile: in presenza di limitazioni alla detrazione vale la sanzione di indebita detrazione (dal 90 a 180% dell'IVA)

(*) Se non riceve la fattura dal cedente o prestatore entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve informare l'Ufficio entro i successivi 30 giorni e provvedere all'assolvimento dell'imposta

Nuove sanzioni inversione contabile (co. 9-bis1)

Soggetto	Violazione	Sanzione
Cessionario o committente	Se il fornitore emette fattura con IVA (in presenza di requisiti del reverse charge) il cessionario mantiene sempre il diritto alla detrazione (anche se l'imposta non è «versata» dal fornitore) e non è tenuto ad «assolvere» l'IVA con il reverse charge (1)	Da 250 a 10.000 euro con obbligo solidale del fornitore ovvero Dal 90 a 180% (co. 1) se l'emissione di fattura con IVA aveva intento di frode e il cessionario /committente era consapevole (obbligo autonomo e cumulativo)

(1) L'IVA è dovuta dal fornitore unico responsabile per l'eventuale omesso versamento punito con la sanzione dal 90 al 180% (co.1)

Nuove sanzioni inversione contabile (co. 9-bis2)

Soggetto	Violazione	Sanzione
<p>Cedente o prestatore</p>	<p>Errata emissione di fattura in «reverse charge» senza i requisiti con il cessionario o committente che assolve l'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resta fermo il diritto alla detrazione - il cedente o prestatore non deve assolvere l'IVA 	<p>Da 250 a 10.000 euro (obbligo solidale del cessionario/committente)</p> <p>ovvero</p> <p>Dal 90 a 180% (co. 1) se l'emissione di fattura con IVA aveva intento di frode e il cedente o prestatore era consapevole</p>

Nuove sanzioni inversione contabile (co. 9-bis3)

Soggetto	Violazione	Sanzione
Cessionario o committente	In caso di operazioni esenti, non imponibili o non soggette l'errata applicazione del reverse charge comporta sempre la detrazione dell'IVA da parte del cessionario	Da 250 a 10 mila euro
	Anche in caso di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti con applicazione del reverse charge viene riconosciuta la detrazione	Dal 5 al 10% dell'imponibile, con minimo 1000 euro

* Se l'errore ha comportato (es. in caso di prorata) una minore detrazione d'imposta è possibile recuperarla a norma dell'articolo 26, secondo comma entro un anno ovvero con richiesta di rimborso per indebito oggettivo entro 2 anni

Da quando decorre???



IVA 2016

Novità sotto il controllo UE

Novità IVA 2016

- ❖ Aumento IVA congelato al 2017
- ❖ Mancati pagamenti e variazioni in diminuzione
- ❖ Inversione contabile: estensione a consorzi in split
- ❖ Proroga accertamenti
- ❖ Sanzioni anticipate al 2016
- ❖ Marina resort
- ❖ Rimborsi non residenti
- ❖ Editoria
- ❖ Agricoltura
- ❖ Aliquota del 5% per cooperative sociali

Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)

- ❖ **Blocco** degli incrementi delle aliquote IVA e delle accise
- ❖ Viene **rinvitato** al 2017 il prospettato **aumento** delle aliquote e delle accise che avrebbero dovuto applicarsi già dal 2016
- ❖ In particolare:
 - ✓ l'aliquota IVA del 10% passerà al **13%** dal 2017
 - ✓ l'aliquota del 22% passerà al **24%** dal 2017 e al **25%** dal 2018

Note di variazione ai fini IVA

Riscrittura dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione in diminuzione per *mancato pagamento* del corrispettivo

Novità:

1) Anticipata l'emissione delle **note di accredito**:

- ✓ per le **procedure concorsuali** alla data di apertura della procedura senza dover attendere il piano di riparto stabilito dal giudice delegato
- ✓ per gli accordi di **ristrutturazione del debito** e i **piani di risanamento** alla data di omologa dell'accordo di ristrutturazione o di pubblicazione nel registro delle imprese del piano

2) per le procedure concorsuali il fallimento non deve riversare l'IVA originariamente detratta

ATTENZIONE: la nuove norme valgono solo per le **procedure concorsuali aperte dal 2017**

Note di variazione ai fini IVA

- ❖ Per le **procedure esecutive individuali infruttuose** la nota di variazione in diminuzione può essere emessa
 - ✓ quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che *presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare - pignoramento presso terzi*
 - ✓ quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la *mancaza di beni* da pignorare ovvero *l'impossibilità di accesso al domicilio* del debitore ovvero la sua *irreperibilità* - pignoramento diretto di beni mobili
 - ✓ dopo che per *tre volte* l'asta sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per *eccessiva onerosità* - vendita all'asta del bene pignorato

Attenzione: Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso (dunque ex lege, a prescindere dall'esito successivo) infruttuosa al verificarsi di tali ipotesi

Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione

Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'IVA potrà essere effettuata **all'apertura della procedura concorsuale**

Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale **successivamente** al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali)

Termini per l'accertamento

Riscritto l'articolo 57 del D.P.R. 633/1972

- ❖ **slitta** di un anno la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi che viene portato dal quarto al **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
- ❖ **equiparata** l'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla con i termini della notifica che passa dagli attuali cinque - decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare - a **sette anni successivi**

Termini per l'accertamento

- ❖ **Eliminata** la norma che **raddoppia i termini per l'accertamento** nel caso di violazione che comporti **obbligo di denuncia** per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000
 - ✓ le **nuove disposizioni** si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2016**
 - ✓ per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le **vecchie disposizioni**

- ❖ Resta fermo quanto disposto in tema di *voluntary disclosure* per quanto stabilito in tema di decadenza per l'accertamento in materia IVA e delle imposte sui redditi, nonché per l'atto di contestazione i cui termini sono fissati - anche in deroga a quelli ordinari - al 31 dicembre 2016

Aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali

- ❖ Abrogato il n. 41-bis della tabella A, parte II allegata al D.P.R. 633/1972
- ❖ Istituita la nuova parte II-bis della tabella A che introduce l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie di diagnosi e cura, educative e didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale ai soggetti indicati dalla legge
- ❖ Le nuove norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
- ✓ Sostituiti i primi due commi dell'articolo 16 che confermano l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento e fissano le aliquote ridotte nel quattro, cinque e dieci per cento

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

La dichiarazione annuale 2016 anno d'imposta 2015

La dichiarazione annuale IVA

- ❖ Consente la **liquidazione definitiva** del debito o del credito del contribuente
- ❖ Consiste nella comunicazione della **somma algebrica** di tutte le operazioni attive e passive di un anno solare
- ❖ Permette la determinazione del "**volume di affari**" e quindi l'applicazione di eventuali semplificazioni per l'anno successivo
- ❖ Costituisce la base sulla quale si fonda normalmente **l'attività accertatrice** dell'Amministrazione Finanziaria che in virtù del suo potere esercita la facoltà di rettifica e accertamento

Principali novità

QUADRO VE (operazioni attive/vendite)

- ❖ Nella sezione 4 il *rigo VE35* riservato alle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge è stato implementato con l'**introduzione dei campi 7 e 8**
- ❖ I nuovi campi riguardano le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relative al **comparto edile** e settori connessi e le operazioni del **settore energetico** di cui all'articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater)
- ❖ Il *rigo VE38* è denominato "**Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter**" ed è riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni applicando il meccanismo della **scissione dei pagamenti**

Principali novità

QUADRO VF (operazioni passive/acquisti)

- ❖ Nella sezione 1 il *rigo VF15* è stato ridenominato “**Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi**” e contiene il nuovo campo 2 per l’esposizione specifica degli acquisti da soggetti che hanno applicato
 - ✓ il **regime fiscale di vantaggio** per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
 - ✓ il **regime forfetario** per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni

Principali novità

QUADRO VJ (IVA a debito per tipologie particolari)

- ❖ I *righe VJ17 e VJ18* riguardano le nuove ipotesi in cui l'IVA è dovuta dall'acquirente e cioè quelle relative al **comparto edile** e le operazioni del **settore energetico**
- ❖ Il *riga VJ19* riguarda le **Pubbliche Amministrazioni**, titolari di partita IVA, tenute al versamento dell'imposta per gli acquisti effettuati in applicazione del **meccanismo SPLIT** (art. 17-ter)

Attenzione: Il totale dell'IVA a debito confluisce nel quadro VL (*liquidazione dell'IVA annuale a debito o a credito*) insieme all'IVA sulle operazioni attive effettuate

Principali novità

QUADRO VI (dichiarazioni d'intento ricevute)

- ❖ Riservato ai **fornitori di esportatori abituali**

- ❖ Nel quadro è richiesta
 - ✓ la **partita IVA** del cliente esportatore abituale
 - ✓ il **numero di protocollo** attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione d'intento trasmessa dal cliente
 - ✓ se manca il protocollo (obbligatorio dal 12 febbraio 2015) va indicato il **numero progressivo** attribuito dal cliente esportatore abituale nella dichiarazione in precedenza inviata

Principali novità

QUADRO VX (Determinazione IVA da versare o a credito)

- ❖ Nel *riga VX4* «importo di cui si chiede il rimborso» è stato previsto il **nuovo campo 5** denominato “Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter” (split payment)
 - ✓ La compilazione è riservata ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni applicando il **meccanismo della scissione dei pagamenti** e hanno diritto all’erogazione in via prioritaria del rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle predette operazioni

Principali novità

QUADRO VO

- ❖ Nella sezione 1 *rigo VO15* è stata introdotta la casella per comunicare la **revoca dell'adesione** al regime dell'**IVA per cassa**
- ❖ Nella sezione 3 sono stati previsti i due nuovi *righe VO33 e VO34*:
 - ✓ **VO 33**: riguarda la comunicazione dell'opzione esercitata dai soggetti che essendo in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell'anno 2015, per la **determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari**
 - ✓ **VO34**: la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2015 ed essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, hanno applicato il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**, come chiarito dalla risoluzione n. 67 del 23 luglio 2015

Principali novità

PROSPETTO IVA 26/PR

- ❖ Nel *quadro VS* è stato introdotto il **campo 12** denominato “**Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter**”
- ❖ La compilazione del nuovo campo è prevista per i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni applicando il **meccanismo della scissione dei pagamenti** e hanno diritto all’erogazione in via prioritaria del rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle predette operazioni

Dichiarazione IVA 2016

- ❖ Dichiarazione **IVA base** dal 1 febbraio al 30 settembre 2016
- ❖ Dichiarazione **annuale autonoma** dal 1 febbraio al 30 settembre 2016
- ❖ Dichiarazione **unificata** dal 1 maggio al 30 settembre 2016
- ❖ La presentazione **prima del 29 febbraio** evita la “Comunicazione dati IVA” ma anticipa eventuale pagamento del saldo al 16 marzo
- ❖ Dalla **dichiarazione 2016 presentata nel 2017** la dichiarazione IVA dovrà essere presentata solo in forma autonoma entro fine febbraio dell’anno successivo con **soppressione della comunicazione dati**

NUOVE SANZIONI

Allineamento UE ???

Sanzioni IVA nella UE – Principi della Corte

- ❖ Lasciate alla valutazione dei singoli Stati ma devono essere
 - **effettive**
 - **proporzionate**
 - **dissuasive**

- ❖ Per il principio di proporzionalità occorre tener conto
 - della **gravità** della violazione
 - del **danno subito** dall'erario
 - dell'opera prestata dal contribuente per **eliminare** o attenuare le conseguenze degli errori

- ❖ I singoli Stati membri devono
 - valutare la propensione dei loro cittadini al **rispetto delle norme**
 - determinare il loro ammontare per convincere o **persuadere** i cittadini al rispetto delle norme

Nuove sanzioni IVA 2016

- ❖ **Riduzione** del carico sanzionatorio (in genere per l'IVA riduzione del 10%)
- ❖ **Ravvedimento** più ampio per omessi versamenti e per tutte le altre sanzioni - esteso fino al termine degli accertamenti e anche a dopo il PVC
- ❖ **Aumento** sino alla metà nei confronti di chi nei 3 anni precedenti è recidivo nel aver commesso violazioni della stessa indole a meno che le stesse siano state oggetto di accertamento con adesione mediazione o conciliazione giudiziale
- ❖ Dal 2016 il **cumulo giuridico** si rende applicabile limitativamente al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta oltre che in caso di accertamento con adesione anche in presenza di mediazione tributaria e conciliazione giudiziale

Nuove sanzioni su dichiarazione IVA

Violazione	Sanzioni
	Art. 5 - D.Lgs. 471/1997
Dichiarazione omessa: — con IVA dovuta	da 120 a 240% dell'IVA dovuta, con minimo 250 euro
— senza IVA dovuta (IVA a credito o saldo a zero)	da 250 a 2.000 euro
Dichiarazione omessa presentata entro il termine per la dichiarazione successiva e, comunque, prima dell'inizio di attività di controllo: — con IVA dovuta	da 60 a 120% dell'IVA dovuta, con minimo 200 euro
— senza IVA dovuta (IVA a credito o saldo a zero)	da 150 a 1.000 euro
Dichiarazione infedele con incidenza sull'imposta	da 90 a 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato
Dichiarazione irregolare senza incidenza sull'imposta, dichiarazione errata, inesatta o incompleta, redatta su modulo non conforme o che non consente l'individuazione del contribuente o che non contiene elementi utili per i controlli	da 250 a 2.000 euro
Documentazione falsa operazioni inesistenti condotte simulate fraudolente	da 135 al 270% (aumento del 50%)
In assenza di documentazione falsa riduzione di 1/3 se l'eccedenza detraibile è inferiore al 3% dell'IVA e comunque a 30.000 euro	Dal 60 a 120% (riduzione di 1/3)
Dichiarazione con rimborso non dovuto in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 DPR n. 633/1972	30% del credito rimborsato

Nuove sanzioni su fatturazione e registrazione

Violazione	Sanzioni
	Art. 6 - D.Lgs. 471/1997
Fatturazione omessa o infedele di operazioni imponibili	dal 90 al 180% dell'imposta non fatturata, con minimo 500 euro
Fattura con irregolarità che non incide sulla corretta liquidazione del tributo	da 250 a 2.000 euro
Responsabilità del cessionario o committente	100% dell'imposta non fatturata (minimo 250 euro) a meno che non abbia provveduto a regolarizzare l'irregolarità entro 4 mesi o un mese dal ricevimento della fattura irregolare
Fattura con dati inesatti che non influenzano la determinazione dell'imposta	da 250 a 2.000 euro. Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
Mancata, tardiva o errata registrazione: — dei corrispettivi imponibili — delle fatture emesse imponibili — delle note di variazione in aumento con imposta inferiore	dal 90 al 180% dell'imposta non registrata minimo 500 euro
Mancata, tardiva o errata registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'imposta ovvero soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo	dal 5 al 10% del corrispettivo minimo 500 euro Se rileva ai fini del reddito
	da 250 a 2.000 euro Se non rileva ai fini del reddito

Ravvedimento omesso versamento

Ritardo	%
giorno 1	0,10%
giorno 2	0,20%
giorno 3	0,30%
giorno 4	0,40%
giorno 5	0,50%
giorno 6	0,60%
giorno 7	0,70%
giorno 8	0,80%
giorno 9	0,90%
giorno 10	1%
giorno 11	1,10%
giorno 12	1,20%
giorno 13	1,30%
giorno 14	1,40%
giorni da 15 a 30 successivi alla scadenza del pagamento (1/10)	1,50%
giorni da 31 a 90 successivi alla scadenza del pagamento (1/9)	1,67%
giorni da 91 al termine di presentazione della dichiarazione annuale (1/8)	3,75%
entro termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva (1/7)	4,29%
oltre termine di cui sopra ma prima di un p.v. di constatazione (1/6)	5%
oltre il termine di cui sopra dopo un p.v. di constatazione (1/5)	6%

Nuovo ravvedimento – art. 13 D.Lgs. 472/97

Violazione	Sanzioni ridotte
Omessa presentazione della dichiarazione annuale	25 euro (1/10 di 258 euro) se sanata entro 90 giorni (oltre i 90 giorni la dichiarazione è omessa)
Errori ed omissioni anche incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo	1/9 del minimo se l'irregolarità viene sanata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni da quando è stata commessa la violazione
	1/8 del minimo se l'irregolarità viene sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno da quando è stata commessa la violazione
	1/7 del minimo se l'irregolarità viene sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni da quando è stata commessa la violazione
	1/6 del minimo se l'irregolarità viene sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni da quando è stata commessa la violazione
	1/5 successivamente al processo verbale di constatazione della violazione

Altre novità 2016

- ❖ **Conciliazione** estesa fino al secondo grado
- ❖ Introdotte due tipologie di conciliazione giudiziale:
 - fuori dall'udienza (art. 48 D.Lgs. 546/92)
 - in udienza (art. 48-bis D.Lgs. 546/92)
- ❖ Le sanzioni si continuano ad applicare nella misura del **40%** del minimo edittale in caso di perfezionamento della **conciliazione nel corso del primo grado di giudizio**, mentre nella misura del **50%** del minimo edittale in caso di perfezionamento nel **corso del secondo grado di giudizio**

Spese del giudizio (Circ. 38/E/2015)

- ❖ Le **spese di giudizio** tributario seguono la soccombenza
 - la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza
 - le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione tributaria soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice
- ❖ Comprendono - oltre al contributo unificato, agli **onorari** e ai **diritti del difensore**, alle spese generali e agli esborsi sostenuti - anche i contributi previdenziali e l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti
- ❖ Per i soggetti autorizzati **all'assistenza tecnica dal Ministero dell'economia e delle finanze** si applica la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili, attualmente recata dal decreto del Ministero della giustizia 2 settembre 2010, n. 169

Spese del giudizio per controversie con reclamo/mediazione o conciliazione giudiziale – incentivi (Circ. 38/E/2015)

- ❖ In caso di controversie proposte avverso **atti reclamabili** (≤ 20.000 €)
 - le spese di giudizio liquidate in sentenza sono maggiorate del 50%
 - le spese del processo sono interamente addebitate alla parte che ha **rifiutato** la proposta di conciliazione se il riconoscimento delle pretese risulti inferiore al contenuto dell'accordo proposto

- ❖ In caso di **conclusione della conciliazione** le spese del processo sono dichiarate compensate salva diversa determinazione delle parti nell'accordo o nel processo verbale di conciliazione

Lite temeraria (Circ. 38/E/2015)

- ❖ E' riconosciuta la temerarietà della lite quando «oltre alla soccombenza totale e non parziale, la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la **concreta ed effettiva esistenza di un danno** in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del **dolo o della colpa grave**» (Cass. 5 marzo 2015, n. 4443)
- ❖ Il ricorso può considerarsi temerario «solo allorquando, oltre ad essere **erroneo** in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di **imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali**» (Cass. 13 luglio 2015, n. 14611)

Altri istituti deflattivi post legge Stabilità 2016

Fattispecie	Caratteristica	Riduzione della sanzione	Note
Accertamento con adesione Artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97	eventuale definizione "concordata" sull'entità della pretesa tributaria	1/3 del minimo	invariato
Definizioni agli inviti al contraddittorio Art. 5 D.Lgs. n. 218/97	accettazione integrale dei rilievi	1/6 del minimo	ABROGATO , ma rimane applicabile agli atti notificati entro il 31/12/2015
Definizione dei PVC Art. 5-bis D.Lgs. n.218/97	accettazione integrale dei rilievi	1/3 dell'irrogato	ABROGATO , ma rimane applicabile agli atti consegnati entro il 31/12/2015
Definizione agevolata delle sanzioni Art. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/97	possibilità di ricorso limitatamente alle sole imposte		invariato
Acquiescenza su avvisi di accertamento preceduti da altri atti Art. 15, co. 1, D.Lgs. n. 218/97	rinuncia all'impugnazione	1/3 dell'irrogato	invariato
Acquiescenza su avvisi di accertamento non preceduti da altri atti Art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/97	rinuncia all'impugnazione	1/3 dell'irrogato (dimezzato nel 2015 e abrogato dal 2016)	Dimezzamento nel 2015 e ABROGATO con effetto atti definibili notificati AE dal 1/1/2016
Conciliazione giudiziale Art. 48 D.Lgs n. 546/92	estinzione parziale o totale del giudizio	40% delle sanzioni dovute sul tributo oggetto della conciliazione	invariato